

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. 283 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 276 del 22 LUG 2015 – (Pr. 84/D.L.) ----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del

lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta/Sig. **Società COOPERATIVA**

PESCATORI E ACQUACULTORI DEL GOLFO DI SOLCIO, tipologia

di concessione: AREE A TERRA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA'

AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera bb)) - AREE IN AC-

QUA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO

(art. 10 comma 1 lettera cc)) – AREA A TERRA OCCUPATE DA MA-

NUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO

FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITÀ AVENTI FINI

DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera b)) -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 01.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di



UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- richiamata la deliberazione n. 10 del 03.07.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone; -----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone; -----

- Vista l'istanza protocollo n. 936 del 04.04.2014 il sig. BROVELLI GIORGIO, nato a Stresa (VB) il 22.01.1959, residente in Lesa (NO) Via Sant'Antonio n. 36 - C.F. BRV GRG 59A22 I976Y, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della "COOPERATIVA PESCATORI E ACQUACULTORI DEL GOLFO DI SOLCIO", con sede in Lesa (NO) Frazione di Solcio, Via al Campeggio n. 8 - (C.F. 02019030036), riferita dall'occupazione di area demaniale nel Comune di Lesa identificata ed antistante il foglio 13 mappale 994; -----

- Visto il parere espresso dal Comune di Lesa con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 13.05.2014, trasmessa a questo ufficio con nota n. 2906 del 21.05.2014, che verrà inserito nell'atto di concessione, del seguente tenore: -----

a) Di dare parere favorevole all'occupazione di aree demaniali già in concessione al Comune di Lesa (scivolo), per consentire le attività della "Cooperativa Pescatori e Acquacultori del Golfo di Solcio"; -----



b) Di prescrivere che la durata della concessione demaniale sia vincolata alla durata del contratto di affitto dell'immobile di proprietà comunale catastalmente censito al foglio 13 mappale 2084, in scadenza in data 29.03.2019; -----

c) Di riservarsi il diritto di richiedere modifiche o spostamenti delle aree e degli spazi concessi, se debitamente motivate e per il periodo di tutta la durata della concessione demaniale; -----

- Visto il nulla osta ai soli "fini della disciplina della navigazione" rilasciato con determinazione del Responsabile del Settore Demanio dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante n. 275 del 26.05.2014; -----

- Visto il nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione in oggetto, rilasciato dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara con determinazione dirigenziale n. 1690 del 12.06.2014;

- Vista l'autorizzazione in data 04.06.2014 protocollo n. 1545, ai sensi dell'art. 38 del R.D. 327/1942, con la quale si autorizzava il sig. BROVELLI GIORGIO, nato a Stresa (VB) il 22.01.1959, residente in Lesa (NO) Via Sant'Antonio n. 36 – C.F. BRV GRG 59A22 I976Y, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della "COOPERATIVA PESCATORI E ACQUACULTORI DEL GOLFO DI SOLCIO", con sede in Lesa (NO) Frazione di Solcio, Via al Campeggio n. 8 – (C.F. 02019030036), ad occupare anticipatamente, al rilascio della concessione demaniale ordinaria, l'area demaniale sita in Comune di Lesa identificata ed antistante al foglio 13 mappale 994 del N.C.T.; -----

- Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 324 del 15.07.2015 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale a favore del sig. BROVELLI GIORGIO, nato a Stresa (VB)

il 22.01.1959, residente in Lesa (NO) Via Sant'Antonio n. 36 – C.F. BRV GRG 59A22 I976Y in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della “COOPERATIVA PESCATORI E ACQUACULTORI DEL GOLFO DI SOLCIO”, con sede in Lesa (NO) Frazione di Solcio, Via al Campeggio n. 8 – (C.F. 02019030036), per l’occupazione di un’area demaniale identificata ed antistante al mappale 994 del foglio 13 del Comune di Lesa (No); -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----
- visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-
- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”; -----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l’esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----
- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico





della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a: -----

BROVELLI GIORGIO, nato a Stresa (VB) il 22.01.1959, residente in Lesa (NO) Via Sant’Antonio n. 36 – C.F. BRV GRG 59A22 I976Y, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della “COOPERATIVA PESCATORI E ACQUACULTORI DEL GOLFO DI SOLCIO”, con sede in Lesa (NO) Frazione di Solcio, Via al Campeggio n. 8 – (C.F. 02019030036), di occupare un’area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) identificata ed antistante al foglio **13**, mappale **994**), per complessivi **334,00 mq.** (area meglio identificata nell’allegata planimetria) – mq. 78,00 aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera bb)) – mq. 99,00 aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera cc)) – mq. 157,00 - area a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fine di lucro (art. 10 comma 1 lettera b)), in via ordinaria **dal 01.01.2014 al 29.03.2019** (ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-- per la seguente attività d’uso: **commerciale e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **29.03.2019**. -----

Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l’anno 2014 è stato determinato in **€ 4.284,08-** ai sensi dell’art.15, comma 2 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed e’ stato interamente versato dal Concessionario. -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell’art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati an-



nualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. -----

Art. 3 – Si dà atto della "garanzia" di € 1.285,23- fornita dal Concessionario a mezzo di bonifico bancario a favore di questo Ente in data 07.07.2015.-----

La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. -----

Art. 4 – L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario. -----

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero ne-

cessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. -----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone; -----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; -----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; -----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; -----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso. -----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-

me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. -----



Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. -----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesali, 22 LUG 2015

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

Geom. MELONE Renato



Il sottoscritto BROVELLI GIORGIO in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della "COOPERATIVA PESCATORI E ACQUACULTORI DEL GOLFO DI SOLCIO" – (C.F. 02019030036), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6



(divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

Cesro, il 22 LUG 2015

COOPERATIVA PESCATORI E ACQUACULTORI

DEL GOLFO DI SOLCIO

Bruno Giglio



Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona..... N. 743 Mod. S-30
Imposta assolta con anticipazione di versamento effettuato
in data 17/07/2015 ISP SPE ARONA
per € 515,00 #

cinquecentoquindici euro

IL FUNZIONARIO
Antonella Soncini

Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dr. Vincenzo Giglio)





CANTIERI NAUTICI SOLCIO

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP. N. 283/A DEL 22 LUG 2015



pescheria

parco giochi




scivolo


monumento


parcheggio piazzale

limite concessione demaniale in capo a CANTIERI NAUTICI SOLCIO

LEGENDA

- 

specchio d'acqua e area a terra richieste in concessione ad uso commerciale stagionale quale accessorio/pertinenza dell'attività principale
 $(6,00 \times 13,00) + (6,00 \times 16,50) = \text{mq. } 177,00$
- 

porzione di scivolo a lago richiesto in concessione ad uso attività di pesca professionale
 $(14,00 \times 13,00) - (5,00 \times 5,00) = \text{mq. } 157,00$
- 

immobile di proprietà comunale in locazione ai richiedenti in cui viene svolta l'attività principale